



**VIOLENZA DOMESTICA E MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA: L'ART. 572 DEL CODICE PENALE**

**VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MAUS-TRATOS EM FAMÍLIA: O
ART. 572 DO CÓDIGO PENAL ITALIANO**

**DOMESTIC VIOLENCE AND FAMILY MISTREATMENT: THE
ART. 572 OF THE ITALIAN PENAL CODE**

<i>Recebido em:</i>	01/08/2020
<i>Aprovado em:</i>	20/10/2020

Francesco Macri*

RIASSUNTO

In questa sede, si analizzerà la fattispecie dell'art. 572 c.p. da una prospettiva “integrata”, inquadrandola come parte di un apparato di tutela penale nei confronti della violenza sessuale, fisica e psicologica nei confronti delle donne. Si conclude che la figura criminosa summenzionata è reato abituale proprio ed ha il dolo generico come elemento soggettivo. Vi sono problemi di concorso (reale o apparente) di reati con quelli di lesioni personali (art.

* Profesor honorario en el nivel de Excelencia Academica presso la Facultad de Derecho della Università San Carlos de Guatemala. Professore a contratto di diritto penale del corso di Scienze della Sicurezza presso la Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri di Firenze. Assegnista di ricerca in diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze. È stato docente del Master “International Crime and Justice” tenuto presso lo United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. Indirizzo e-mail: francesco.macri@unifi.it



582 e – per quelle gravi e gravissime – 583 c.p.), e di atti persecutori (art. 612-*bis*), con il quale si individuano controversie di rilievo. I livelli sanzionatori prevedibili indicano la possibilità, per gli autori, di beneficiare frequentemente della sospensione condizionale della pena, o dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Ciò si traduce in un apparato di tutela penale non sempre perfettamente coerente e, soprattutto, efficace.

PAROLE-CHIAVE: maltrattamenti in famiglia; art. 572 c.p.; violenza di genere.

RESUMO

Analisar-se-á aqui o tipo penal do art. 572 do código penal italiano a partir de uma perspectiva integrada, enquadrando-o como parte de um aparato de tutela penal contra a violência sexual, física e psicológica sobre as mulheres. Conclui-se que a tipo penal mencionado é um crime habitual próprio e tem, como elemento subjetivo, o dolo genérico. Há questões de concurso (real ou aparente) de crimes com o tipo das lesões corporais (art. 582 e – para as formas grave e gravíssima – 583 do código penal italiano), e de atos persecutórios (art. 612-*bis*), com o qual se identificam controvérsias relevantes. Os níveis sancionatórios previsíveis indicam a possibilidade, para os autores, de frequentemente beneficiarem-se da suspensão condicional da pena ou prestação de serviços sociais. Isso se traduz em um aparato de tutela penal não sempre perfeitamente coerente e, sobretudo, eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: maus-tratos em família; art. 572 do código penal italiano; violência de gênero.

ABSTRACT

We will analyze the offense of art. 572 of the Italian Criminal Code from an "integrated" perspective, i.e. as part of a protection apparatus against sexual, physical and psychological violence against women. It is concluded that the aforementioned offense is a "proper



habitual crime" (*reato abituale proprio*) and its subjective element is the simple intention (*dolo generico*). There are problems of concurrence (real or apparent) of crimes with the offenses of personal injuries (*lesioni personali*, articles 582 and - for serious and very serious ones - 583 of the criminal code), and of Stalking (*atti persecutori*, article 612-bis), with which we identified relevant controversies. The levels of the foreseeable sanction effectively applied onto the perpetrators indicate the possibility for them to frequently benefit from the conditional suspension of the sentence, or from probation in social services. This results in a criminal protection apparatus not always perfectly coherent and, above all, effective.

KEYWORDS: family mistreatment; art. 572 of the Italian Penal Code; gender-based violence.

1. Introduzione: considerazioni generali. 2. Brevi osservazioni criminologiche: la violenza domestica, fisica e psicologica, e la sua incidenza statistica in Italia. 3. Il contrasto penale alla violenza domestica (non letale) nell'ordinamento italiano. 4. La fattispecie criminosa di "maltrattamenti contro familiari o conviventi" (art. 572 c.p.): genesi storica, bene giuridico tutelato, e soggetti passivi; a. *La fattispecie criminosa di "Maltrattamenti contro familiari o conviventi" (art. 572 c.p.): condotta ed elemento soggettivo*; b. *La fattispecie criminosa di "Maltrattamenti contro familiari o conviventi" (art. 572 c.p.): circostanze aggravanti e trattamento sanzionatorio*; c. *La fattispecie criminosa di "Maltrattamenti contro familiari o conviventi" (art. 572 c.p.): le problematiche relative al concorso con i reati di "Lesioni" ed "Atti persecutori"*; 5. Uno sguardo ad alcuni interessanti arresti giurisprudenziali relativi al delitto dell'art. 572 c.p.; Referenze Bibliografiche.

1. INTRODUZIONE: CONSIDERAZIONI GENERALI

L'incriminazione dei maltrattamenti in famiglia è stata oggetto di attenzione penale sin dai "testi punitivi" precedenti al codice Rocco, vigente dal 1930, il quale – ovviamente – lo contemplava all'art. 572 altresì nella sua versione iniziale, con una formulazione che, a dire



il vero, non ha subito grandi modifiche fino all'entrata in vigore della l. n° 172, del 1° ottobre 2012.

A seguito dell'intervento legislativo del 2012, e di una piccola modificazione apportata dal d.l. n° 93, del 14 agosto 2013 (conv., con modificazioni, nella l. n° 119, del 15 ottobre 2013), l'art. 572 c.p. dispone che “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni”¹.

In questa sede, peraltro, la figura criminosa di cui all'art. 572 c.p. verrà analizzata in un'ottica “integrata”, e cioè quale parte di un apparato di tutela penale – come si vedrà non sempre perfettamente coerente e, soprattutto, efficace – nei confronti della violenza sessuale, ma soprattutto fisica e psicologica, di tipo 'machista' nei confronti delle donne. I delitti maggiormente affini e che talvolta pongono problemi di concorso (reale o apparente)

¹ Sul tema v., *ex plurimis*. E. ALBAMONTE, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte I: le principali modificazioni al codice penale, esclusi i nuovi artt. 414-bis e 609-undecies c.p.*, in *Giur. mer.*, 2013, p. 752 ss.; C. CASSANI, *La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione*, in *Arch. pen.*, 2013, 3, p. 1 ss.; F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979; G. FIANDACA e E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. 2, tomo 1: i delitti contro la persona*, 4a ed., Bologna, 2013, p. 387 ss.; A. MANNA, *Le caratteristiche generali della tutela penale della famiglia*, in AA.VV., *Trattato di diritto di famiglia*, a cura di G. Ferrando, Bologna, 2008, p. 121 ss.; M. MAZZA, voce *Maltrattamenti in famiglia e abuso dei mezzi di correzione*, in *Enc. Giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990, p. 3 ss.; L. MONTICELLI, *Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), *Trattato di Diritto Penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, Torino, 2015, p. 591 ss. G. PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in www.penalecontemporaneo.it, 24 settembre 2013; ID., *Il delitto di maltrattamenti*, Milano, 2012; S. RIONDATO, *Introduzione a “famiglia” nel diritto penale italiano*, in *Diritto penale della famiglia*, a cura di S. Riondato, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, IV, Milano, 2011, p. 3 ss.; A. SORGATO, *I reati endofamiliari e contro i soggetti deboli*, Torino, 2014, p. 2 ss.;



di reati, al riguardo, sono quelli di lesioni personali (art. 582 e – per quelle gravi e gravissime – 583 c.p.), e atti persecutori (art. 612-*bis*).

2. BREVI OSSERVAZIONI CRIMINOLOGICHE: LA VIOLENZA DOMESTICA E LA SUA INCIDENZA STATISTICA IN ITALIA

La norma incriminatrice sui maltrattamenti in famiglia, come appena detto, è uno dei principali baluardi penalistici posti a tutela delle donne vittime di violenza in contesti familiari (o para-familiari) in Italia. Al riguardo, è senz'altro utile fornire alcuni sintetici dati statistici sulla diffusione delle violenze, fisiche, psicologiche e sessuali (sebbene per queste ultime rilevino soprattutto i delitti di cui agli artt. 609-*bis* ss. c.p.) contro le donne commesse da parte di partner o ex partner sentimentali nel nostro paese: a tal fine è possibile avvalersi dei risultati di un' importante ricerca condotta – su un ampio campione di donne tra i 16 ed i 70 anni – dall'ISTAT in epoca abbastanza recente, denominata “*La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Anno 2014*”².

I dati mostrano che il fenomeno è ancora caratterizzato da una pervasività allarmante, ma al contempo, comparando i dati registrati nel 2006 con quelli registrati nel 2014, si evince una generale riduzione dell'incidenza di gran parte dei tassi di violenza, e soprattutto una propensione nettamente maggiore alla denuncia, derivante da una più diffusa presa di coscienza della gravità delle varie forme di violenza domestica, verosimilmente frutto del congiunto operare delle agenzie istituzionali, delle campagne delle associazioni a tutela dei diritti delle donne, e altresì dei media (sebbene alcuni continuino a propagare discriminatori stereotipi di genere).

Nel dettaglio, nel 2014 sono risultate essere ben 6.788.000 (31,5% di tutte le 16-70enni residenti in Italia) le donne che hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma

² ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Anno 2014*, 2015, consultabile online sul sito istituzionale www.istat.it.



di violenza fisica o sessuale, e ben 4.520.000 (21%) quelle che sono state almeno una volta vittima di violenza fisica. Focalizzandoci sulla componente “domestica” di tali violenze, oltre il 40% delle vittime di violenza fisica o sessuale (pari a 2.800.000), ha subito l'aggressione da parte di un partner sentimentale, attuale o passato³. Restringendo il campo alle donne vittime di violenza nelle relazioni di coppia, come si evince dalla tabella allegata quasi il 5% delle donne (oltre 1 milione⁴) ha subito, negli ultimi 5 anni, una qualche forma di violenza fisica o sessuale da un partner o da un ex partner: una percentuale ed un numero assoluto senz'altro preoccupanti ed estremamente elevati, ma in calo di oltre il 25% rispetto al valore del 6,6% registrato dall'indagine del 2006⁵.

TABELLA 4: Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica / violenza fisica o sessuale da un partner o ex partner sentimentale per periodo in cui si è verificato l'episodio: comparazione tra i dati rilevati nel 2006 e quelli rilevati nel 2014 (rielaborazione del prospetto 8 tabella inserita a p. 8 dell'indagine ISTAT “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Anno 2014”, pubblicata nel 2015).

TOTALE COMPLESSIVO (mesi di reclusione)	% di donne che hanno subito violenza tra quelle che hanno un partner attuale o precedente	
	2006	2014
NEGLI ULTIMI 5 ANNI		
Violenza fisica	5,1	4
Violenza fisica o sessuale	6,6	4,9
NEGLI ULTIMI 12 MESI		
Violenza fisica	1,7	1,6
Violenza fisica o sessuale	2,4	2

³ ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Anno 2014*, cit., p.2.

⁴ Percentuale calcolata sul totale delle donne che hanno avuto un partner nel suddetto periodo

⁵ ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Anno 2014*, cit., p.8.



3. IL CONTRASTO PENALE ALLA VIOLENZA DOMESTICA (NON LETALE) NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.

La principale figura criminosa deputata al contrasto delle condotte di violenza fisica o psicologica perpetrate in ambito domestico ai danni delle donne è senz'altro quella dei “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” (art. 572 c.p.), su cui ricadrà il focus principale di questa sezione. Va peraltro rimarcato sin da ora, come si approfondirà meglio nei successivi parametri, come non rientrino nello spettro applicativo del delitto di cui all'art. 572 c.p. molteplici ipotesi di atti violenti comunque rientranti nell'alveo della violenza domestica, e cioè, senza pretesa di esaustività, le seguenti:

– Condotte fisicamente o psicologicamente violente realizzate da partner sentimentali, pur stabili, i quali non convivano con la persona offesa, alle quali tendenzialmente si applicheranno – più frequentemente – i delitti di lesioni personali (artt. 582 e 583 c.p.), ed “Atti persecutori” (art. 612-*bis* c.p.);

– Condotte fisicamente o psicologicamente violente realizzate da ex-coniugi o ex-conviventi una volta cessata la convivenza o – comunque – il vincolo coniugale, alle quali si applicheranno altresì le fattispecie criminose appena menzionate nel punto precedente;

– Condotte fisicamente o psicologicamente violente che, per la loro sporadicità e/o puntualità, non siano classificabili come “maltrattamenti” ai sensi dell'art. 572 c.p. (che, come si vedrà, configura un reato abituale), cui si applicheranno i delitti di lesioni, “Percosse” (art. 581 c.p.); oppure di “Minaccia” (art. 612 c.p.) in caso di mera prospettazione di un male dipendente dall'agente senza intaccamento della fisicità della vittima.

A tal proposito, va sottolineato – ma lo stesso discorso, come si vedrà, è potenzialmente estendibile ai maltrattamenti aggravati da lesioni ex art. 572, comma 2 c.p. - la principale criticità del sistema è data dalla pacifica qualificazione, in giurisprudenza, delle lesioni gravi (pena da 3 a 7 anni di reclusione) e gravissime (da 6 a 12 anni) ex art. 583 c.p., quali fattispecie circostanziate del delitto di cui all'art. 582 c.p. (pena edittale tra 6 mesi e 3



anni di reclusione): ciò conduce frequentemente, nella prassi applicativa, all'applicazione di pene ineffettive (in quanto sovente sospese condizionalmente, soprattutto in presenza di autori non recidivi), in esito alle quali non è raro che il soggetto violento perpetri nuovamente violenze ai danni dell'ex partner, in taluni casi anche letali. Per quanto concerne il delitto di "Atti persecutori", vale quanto già detto sulle miti pene mediamente applicate dalle corti italiane⁶, mentre relativamente ai delitti di "Percosse" (art. 581 c.p., pena massima 6 mesi di reclusione o multa fino ad euro 309) e "Minaccia" (art. 612 c.p., multa nell'ipotesi base, e massimo edittale di un anno di reclusione nei casi più gravi di cui al 2° comma), è evidente l'assoluta inutilità degli stessi ad apprestare una qualsivoglia forma di tutela effettiva alle donne vittime di violenze domestiche.

4. LA FATTISPECIE CRIMINOSA DI "MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI (ART. 572 C.P.): GENESI STORICA, BENE GIURIDICO TUTELATO, E SOGGETTI PASSIVI.

Per quanto concerne gli antecedenti storici dell'attuale delitto di cui all'art. 572 c.p., un delitto rubricato "Maltrattamenti tra i coniugi" compare, tra i delitti contro l'ordine familiare, già nel codice penale sardo del 1839, salvo poi venire riproposto – con un testo praticamente identico e la medesima collocazione sistematica – nel codice sardo-italiano nel 1859. Ad ogni modo, tali fattispecie avevano più che altro un valore simbolico, trovando applicazione unicamente ove le condotte nelle quali si sostanziasse il maltrattamento non fossero costitutive di altri delitti più gravi, ed erano inoltre perseguibili solo in presenza di una querela di parte.

⁶ F. MACRÌ, *Lo Stalking* quale forma di violenza di genere, e la sua disciplina penale nell'ordinamento italiano. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas*, vol. 7, n. 3, 2019, pp. 494. Consultabile su: <http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/668/pdf>. Accesso: 24 settembre 2019.



L' entrata in vigore del Codice Zanardelli del 1889 comportò poi una svolta per la tutela delle vittime di maltrattamento familiare, e altresì per l'evoluzione legislativa del delitto *de quo*, introducendo una normativa sui maltrattamenti molto avanzata per l'epoca. Il primo codice penale italiano successivo all'unità ampliò il novero dei possibili soggetti passivi a qualunque membro della famiglia del soggetto attivo, e altresì a qualunque minore infradodicenne, a prescindere dalla sussistenza di un legame, di fatto o di diritto, con l'autore. In aggiunta, l' introduzione della clausola “salvi sempre i casi di reati più gravi” fu interpretata come l'adesione, da parte del legislatore, alla tesi che sosteneva come gli atti originanti la condotta tipizzata potessero essere, a loro volta, condotte costitutive di delitti autonomi.

Al delitto di maltrattamenti attualmente vigente il Codice Rocco del 1930 dedicò – come più volte detto – l'art. 572, situato nuovamente nel titolo dedicato ai delitti contro la famiglia. Il testo della norma è rimasto quindi del tutto inalterato fino alle recenti innovazioni legislative del 2012 e del 2013 (seppure quest'ultima legge ha comportato modifiche molto circoscritte), motivate dalla necessità di adattare la norma in esame alle obbligazioni scaturenti dalla “Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale” del Consiglio d'Europa, siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, e ratificata dall'Italia appunto con la l. n° 172, del 1° ottobre 2012. I suddetti interventi normativi, comunque, non hanno intaccato minimamente la descrizione della condotta (incentrata sull'uso del verbo “maltrattare”), modificato però in maniera sostanziale (soprattutto la l. n° 172/2012) l'elenco dei soggetti passivi, il trattamento sanzionatorio, ed il termine di prescrizione.

Malgrado la collocazione sistematica dell'art. 572 c.p., l'orientamento che sostiene che il bene giuridico tutelato sia la famiglia, come entità dotata di interessi distinti da quelli dei



suoi singoli membri, è al momento senz'altro minoritario⁷. Fondamentalmente, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, si è affermata la tesi secondo la quale la famiglia non possa ergersi ad entità meritevole di una tutela penale distinta da quella accordata alle singole persone che la compongono. Partendo da tale assunto, la ricerca del bene giuridico salvaguardato da parte della dottrina si è indirizzata essenzialmente su diversi interessi di carattere 'personalissimo' e, pur non essendosi raggiunta una opinione unanime al riguardo, vi è accordo nell'affermare che il delitto in commento sia caratterizzato da un'antigiuridicità propria, e differenziata da quella delle singole condotte che nel loro insieme integrano la condotta tipica; tale antigiuridicità si sostanzierebbe quindi nella lesione della dignità umana, e, soprattutto, dell'integrità psico-fisica degli individui⁸.

Passando a trattare dell'ambito dei possibili soggetti passivi, lo stesso si estende, a ben vedere, ben al di là della cerchia familiare, comprendendo: a) qualunque persona della famiglia del soggetto attivo, o che con egli conviva; b) ogni persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. La principale criticità interpretativa è, a tal riguardo, senz'altro l'esegesi della nozione di "famiglia", pur se attualmente si è affermata in dottrina e in giurisprudenza la tesi per cui la famiglia andrebbe intesa come stato di fatto, estendendosi perciò la stessa anche alle convivenze *more uxorio*, ma non anche – come si vedrà in sede di approfondimento degli orientamenti giurisprudenziali – alle relazioni sentimentali senza convivenza. Da menzionare poi, in tale ambito, il nuovo art. 574-bis c.p.,

⁷ Tra i sostenitori di suddetta impostazione – oramai quasi abbandonata - v., per tutti, G. PECORELLA, voce *Famiglia (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, p. 790 ss.

⁸ In tal senso la dominante dottrina, tra cui – tra i tanti – v. G. FIANDACA e E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 387 ss.; A. MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612 bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in *Dir. pen. Contemp.*, 2016, 1, p. 96; S. RIONDATO, *Introduzione a "famiglia" nel diritto penale italiano*, cit., p. 16; V. SCALISI, *La "famiglia" e le "famiglie" (Il diritto di famiglia a dieci anni dalla riforma)*, in *Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea*, Napoli, 1987, p. 274 ss.



introdotto dal d.lgs. n° 6, del 19 gennaio 2017, in virtù del quale le “unioni civili” introdotte dalla l. n° 76/2016 (c.d. “legge Cirinnà”) sono, ai fini penali, equiparate al matrimonio.

Va infine evidenziato come la già citata legge n. 172, del 1° ottobre 2012, abbia paradossalmente eliminato, dalle categorie di soggetti passivi, quella dei minori infraquattordicenni (privi di legami con l'autore)⁹, mentre si deve al suddetto intervento normativo l'inserimento, nel suddetto novero, dei conviventi.

a. La fattispecie criminosa di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.): condotta ed elemento soggettivo.

La condotta di cui alla figura criminosa *de qua* è individuata dall'art. 572 c.p., nel modo più sintetico possibile, mediante l'uso dell'espressione “Chiunque, fuori dei casi indicati dall'articolo precedente [“Abuso dei mezzi di correzione”] maltratta una persona della famiglia, o (...)”.

La formulazione legislativa, ad avviso dello scrivente, non pone – alla luce anche degli ormai consolidati orientamenti di legittimità maturati a tal riguardo – problemi di incompatibilità con il principio di legalità-tassatività, sebbene vada rilevato come, applicando gli stessi parametri ermeneutici adottati dalla dottrina – citata in un'altra sede¹⁰ – fortemente critica della determinatezza dei concetti (quali “ansia o paura”, “molestie/minacce reiterate” ecc.) adoperati dal legislatore del 2009 in sede di tipizzazione del delitto di “Atti persecutori”, si potrebbe giungere a diverse conclusioni: nel primo

⁹ Siffatta categoria, introdotta dal Codice Zanardelli del 1889, era stata mantenuta – con il beneplacito della dottrina – altresì nel Codice Rocco del 1930, pur elevandosi la soglia d'età rilevante dai dodici ai quattordici anni. Attualmente, pertanto, la circostanza che il soggetto passivo sia un minore infraquattordicenne rileva unicamente come circostanza aggravante.

¹⁰ MACRÌ, F. Lo *Stalking* quale forma di violenza di genere, e la sua disciplina penale nell'ordinamento italiano. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas*, vol. 7, n. 3, 2019, pp. 494. Consultabile su: <http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/668/pdf>. Accesso: 24 settembre 2019.



comma dell'art. 572 c.p., difatti, non vi è alcun elemento – se non l'interpretazione concorde da parte della giurisprudenza – che indichi in modo inoppugnabile la necessità di una pluralità di condotte tali da configurare un reato abituale, né che le stesse includano sia comportamenti fisicamente lesivi, che vessazioni di natura psicologica. Si tenga inoltre presente come la corrispondente fattispecie spagnola di cui all'art. 173, comma 2, c.p.e., descriva la condotta con la formula “chiunque abitualmente esercita violenza fisica o psichica”, specificando dunque – a livello normativo – le medesime peculiarità del delitto in esame che in Italia sono state enucleate dalla decennale opera interpretativa della giurisprudenza della Suprema Corte.

La descrizione della condotta, peraltro, non è stata intaccata dalla legge n° 172/2012, per cui resta ferma la pacifica – sia in letteratura che in giurisprudenza – qualifica dell'art. 572 c.p. quale reato abituale proprio, che richiede dunque una pluralità di condotte – di per sé integranti altri delitti contemplati dall'ordinamento o meno – ai fini della consumazione, le quali concatenandosi in un *unicum* contraddistinguente il comportamento vessatorio, siano in grado di provocare nella vittima una condizione di vita intollerabile, umiliante, o degradante¹¹. Per quanto riguarda la classificazione del delitto *de quo* - sotto il profilo dell'elemento oggettivo – nella tripartizione reati di mera condotta / di evento a condotta vincolata / di evento a forma libera, è altresì incontestato che si tratti di reato di evento a forma libera, sebbene una lettura superficiale dell'espressione “maltrattare” potrebbe far pensare ad una fattispecie di mera condotta: è però del tutto chiaro, dalla lettura di una qualunque massima della Suprema Corte al riguardo, come il verbo “maltrattare” sia stato interpretato come sinonimo di “realizzare comportamenti psichicamente o fisicamente lesivi”, potendo dunque rilevare anche solo un insieme di aggressioni verbali o di tipo “morale”, a patto che le stesse determinino sofferenze fisiche o morali, e «siano collegate da

¹¹ E. ALBAMONTE, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote*, cit., p. 752 ss.; L. MONTICELLI, *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*, cit., p. 593.



un nesso di abitudine ed avvinte nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze»¹². Al riguardo peraltro, potrà essere illuminante la casistica di condotte ritenute o meno integranti gli estremi dei “maltrattamenti”, che sarà contemplata *infra* nel paragrafo sui recenti arresti giurisprudenziali relativi al delitto *ex art.* 572 c.p.

L'elemento soggettivo, poi, è il dolo generico, non essendo contemplata dalla norma incriminatrice alcuna finalità ulteriore che l'agente debba necessariamente perseguire ai fini della tipicità soggettiva dei maltrattamenti, mentre è unicamente richiesto che l'agente si rappresenti e voglia la realizzazione di una pluralità di condotte – trattandosi, come rilevato, di reato abituale – caratterizzate dall'infliggere alla vittima vessazioni e/o sofferenze fisiche e/o psichiche¹³.

b. La fattispecie criminosa di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.): circostanze aggravanti e trattamento sanzionatorio.

La pena per l'ipotesi base di cui al 1° comma dell'art. 572 c.p. è data dalla reclusione ricompresa tra un minimo edittale di 2 anni ed un massimo di 6 anni: siffatto compasso edittale è dovuto all'entrata in vigore della già menzionata l. n° 172, del 1° ottobre 2012, la quale ha inasprito il precedente regime sanzionatorio, che contemplava un pena minima di un anno ed una pena massima di 5 anni di reclusione.

In analogia con quanto visto per l'indagine svolta sulle pene medie irrogate ai condannati per “Atti persecutori”, il cui compasso edittale (soprattutto per quanto concerne il massimo, cioè 5 anni di reclusione, 4 prima del d.l. n° 78//2013) è solo di poco meno

¹² Cass., sez. VI, 9 febbraio 2016, n° 5258, consultabile online sul sito istituzionale <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>.

¹³ Al riguardo v. l'approfondimento specifico – pur se risalente – di G. ALTAVISTA, *Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia*, in *Riv. pen.*, 1956, p. 849 ss.



elevato, è ragionevole pensare che i livelli sanzionatori applicati ai condannati per “Maltrattamenti in famiglia” si attestino comunque intorno al minimo edittale (con possibilità di scendere sotto il medesimo, in caso di rito abbreviato o concessione di circostanze attenuanti), e dunque in molti casi comportino la possibilità, per gli autori di maltrattamenti, di beneficiare della sospensione condizionale della pena, o dell'affidamento in prova ai servizi sociali (ove la pena sia contenuta entro i 3 anni di reclusione).

Nel caso in cui dai maltrattamenti derivino, per la vittima, lesioni gravi, lesioni gravissime (entrambe definite dall'art. 583 c.p.), oppure la morte, troverà applicazione la fattispecie aggravata di cui al 2° comma dell'art. 572 c.p., i cui massimi di pena – tranne che per l'ipotesi delle lesioni gravissime – sono stati elevati dalla l. n° 172/2012 (di un solo anno di reclusione per il caso delle lesioni gravi, di ben quattro per l'evenienza della morte): trattasi di una fattispecie ricompresa, dalla dottrina dominante, nella categoria dei c.d. “reati aggravati dall'evento”¹⁴. Anche se la formulazione prescelta (con l'uso del verbo “derivare”) non brilla certo per chiarezza, è pacifico che la norma in questione faccia riferimento all'ipotesi in cui, le “condotte maltrattanti” abituali, o quanto meno una delle medesime, cagionino – in assenza di dolo, sia pur esso eventuale, dell'agente con riferimento all'evento lesioni/morte – le conseguenze lesive o mortali sopra descritte; in caso di dolo, di converso, si applicheranno i reati di lesioni gravi / gravissime (art. 583 c.p.) in concorso con il delitto ex art. 572 c.p., oppure l'omicidio volontario aggravato dai maltrattamenti (art. 576, comma 1, n° 5 c.p., che lo punisce con l'ergastolo).

Le cornici edittali fissate dal legislatore, a seguito dell'intervento normativo del 2012, sono le seguenti:

- reclusione da 4 a 9 anni qualora dai maltrattamenti derivino lesioni gravi;
- reclusione da 7 a 15 anni qualora dai maltrattamenti derivino lesioni gravissime;

¹⁴ In argomento v., tra gli altri, F. PICCICHÉ, *I reati aggravati dall'evento*, in *Riv. pen.*, 2012, 2, p. 136 ss.; A. BONDI, *I reati aggravati dall'evento ieri e domani*, Napoli, 1999.



- reclusione da 12 a 24 anni qualora dai maltrattamenti derivi la morte.

Trattasi di livelli sanzionatori particolarmente elevati, superiori – nei primi due casi – a quelli contemplati dall'art. 583 c.p. per le lesioni dolose gravi e gravissime (in relazione ai quali si rende indefettibile la necessità di un rimprovero colposo in capo all'agente¹⁵, con riferimento agli eventi ulteriori)¹⁶, ma che comunque sono, secondo la giurisprudenza, soggetti al potere di “bilanciamento” - con possibile totale vanificazione, in caso di ritenuta prevalenza di una o più circostanze attenuanti - delle circostanze di cui all'art. 69 c.p., posto che la previsione di cui all'art. 572, comma 2 c.p. è stata classificata alla stregua di una fattispecie circostanziata, e non autonoma, di reato¹⁷.

c. La fattispecie criminosa di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.): le problematiche relative al concorso con i reati di “Lesioni” ed “Atti persecutori”.

Sotto il profilo del rapporto tra la disposizione incriminatrice dell'art. 572 c.p e gli altri reati caratterizzati da elementi di analogia con il medesimo, va innanzitutto sottolineato come restino assorbiti in esso – in virtù del principio del *ne bis in idem* sostanziale – i delitti di “Percosse” (art. 581 c.p.) e “Minaccia” (art. 612, anche con riferimento alle ipotesi

¹⁵ Per approfondimenti sul complesso tema dei criteri di imputazione dell'evento aggravatore, che non è possibile trattare nel dettaglio in questa sede, v. le riflessioni di V. sul punto A. SORGATO, *I reati endofamiliari*, cit., p. 79 ss.

¹⁶ Al riguardo si rinvia per approfondimenti alle considerazioni critiche di M.R. DE PASQUALE, *Maltrattamenti e morte della vittima. Considerazioni a margine della legge di ratifica della convenzione di Lanzarote*, in *Dir. pen. contemp.*, 21 dicembre 2012. L'autrice tra l'altro evidenzia come «la pena prevista per le lesioni dolose gravi o gravissime dall'art. 583 c.p.12 è inferiore a quella comminata ove siffatti eventi lesivi derivino, quali conseguenze non volute, dalla condotta di maltrattamenti. Qualora, poi, a tale delitto segua la morte della vittima il novellato limite massimo consente al giudice di applicare una pena superiore finanche al minimo fissato per l'omicidio volontario».

¹⁷ Così Cass., sez. III, 19 settembre 2008, n° 39338, consultabile online sul sito <http://www.omnialuris.org>.



aggravate del 2° comma), perché costituenti elementi essenziali della *vis* – fisica o psicologica – propria della condotta maltrattante¹⁸. Relativamente alle lesioni dolose, invece, è principio consolidato in giurisprudenza – ribadito anche in epoca molto recente – che i delitti di cui agli artt. 572 e 582/583 c.p vadano applicati congiuntamente nell'ipotesi in cui il soggetto agente cagioni volontariamente, con i maltrattamenti, una malattia nel corpo o nella mente alla persona offesa: al riguardo l'orientamento accolto è difatti che «la diversa obiettività giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia e di quello di lesioni personali volontarie esclude l'assorbimento del secondo nel primo, rendendoli concorrenti tra loro»¹⁹.

Maggiori controversie, in dottrina ed in giurisprudenza, sono sorte invece relativamente ai rapporti tra il delitto di cui all'art. 572 c.p. e quello di “Atti persecutori” (art. 612-*bis*)²⁰, il che giustifica una trattazione specifica del tema. La problematica deriva dalle analoghe caratteristiche strutturali, ma altresì – una volta reinterpretrata, come già visto, in senso costituzionale l'oggettività giuridica dell'art. 572 c.p. – dalla sostanziale coincidenza delle finalità di tutela perseguite dalle due fattispecie incriminatrici *de quibus*²¹.

L'elemento oggettivo di entrambe le figure criminose, invero, è incentrato – al di là delle singole espressioni utilizzate – sull'inflizione, mediante una molteplicità di condotte, di sofferenze e vessazioni psico-fisiche alla vittima. Pur se negli “Atti persecutori”, l'espressione “molestie o minacce reiterate” conferisce una “pregnanza psicologica”

¹⁸ V. sul punto A. SORGATO, *I reati endofamiliari*, cit., p. 102.

¹⁹ Così, da ultimo, Tribunale di Campobasso, Sez. 2, sent. 5 aprile 2017, n° 129, di cui ampie parti sono consultabili online su www.diritto24.ilsole24ore.com, e che richiama tale principio già sancito da Cass., sez. IV, 11 maggio 2004, n° 28367.

²⁰ In argomento v., tra gli altri, A. MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 90 ss.; C. MINNELLA, *La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello stalking*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 luglio 2012; F. RESTA, *Stalking in famiglia? Sovrapposizioni e differenze tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia*, in *Giur. mer.*, 9/2012, p. 1920 ss.; TIGANO, *Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall'introduzione della fattispecie di stalking alla legge n. 172 del 2012*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2013, 1, p. 350 ss.

²¹ Al riguardo v. ad esempio, F. RESTA, *Stalking in famiglia?*, cit., p. 1921.



maggiore rispetto all'espressione "maltrattare" di cui all'art. 572 c.p., che rimanda *in primis* a 'tradizionali' forme di aggressione fisica connotate da *vis corporis corpori data* (schiaffo, pugno, calcio ecc.), nella prassi sarà difficile, pur se non impossibile, immaginare delle condotte persecutorie tali da cagionare alla vittima una delle conseguenze tipizzate di cui all'art. 612-*bis* (alterazione delle abitudini di vita ecc.), e che al contempo – ove poste in essere in ambito familiare – non provochino anche quella "condizione di vita intollerabile, umiliante, o degradante", sulla cui sussistenza la giurisprudenza unanime impernia la tipicità oggettiva del delitto *ex art.* 572 c.p.²².

A livello sostanziale, pertanto, l'unico chiaro criterio di differenziazione strutturale tra le due fattispecie criminose in esame è dato dalla restrizione – presente esclusivamente nella norma incriminatrice dell'art. 572 c.p. – del novero dei soggetti attivi e passivi all'ambito familiare²³; mentre a livello di procedibilità i due reati divergono radicalmente, posta la necessità della querela della persona offesa ai fini della procedibilità degli "Atti persecutori", e invece la procedibilità *ex officio* del delitto di cui all'art. 572 c.p.

Qualora i comportamenti molesti e/o violenti integrino gli estremi di entrambe le previsioni incriminatrici, pertanto, si configurerà un concorso apparente di norme e dovrà senz'altro escludersi, in base al principio del *ne bis in idem* sostanziale²⁴, l'applicazione

²² Concorda al riguardo, ad esempio, A. MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 99, la quale afferma a tal proposito come «Non può certo trascurarsi il fatto che, come è stato opportunamente osservato, sembra ragionevole immaginare che, salvo limitate eccezioni, gli atti persecutori realizzati in ambito familiare, cioè i casi di manifestazioni aggressive che subiscono in particolare le donne dal partner durante il matrimonio o dopo la separazione, integrino, di regola, veri e propri maltrattamenti sussumibili all'interno del reato disciplinato nell'art. 572 c.p.».

²³ La Suprema Corte, pur asserendo in taluni casi – seppure con argomentazioni, ad avviso dello scrivente, eccessivamente 'formalistiche' – la diversa oggettività giuridica tra i due reati, ammette comunque concordemente l'analogia tra le condotte incriminate. Ad esempio si consideri quanto affermato in Cass., sez. VI, 20 giugno 2012, n° 24575, il cui testo è allegato a C. MINNELLA, *La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello stalking*, cit.: «l'oggettività giuridica delle due fattispecie di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p. è diversa e differenti sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le condotte materiali dei reati appaiano omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva».

²⁴ Sulla tematica concernente tale fondamentale principio penalistico, v. l'autorevole approfondimento di F. MANTOVANI, *Principi di diritto penale*, Padova, 2007, p. 252 ss.



congiunta delle medesime, e procedere all'applicazione di una sola di esse. La principale criticità, al riguardo, è data dunque dalla scelta della fattispecie penale da applicare in tali ipotesi.

A tal fine, è utile suddividere le condotte astrattamente sussumibili sotto entrambe le norme incriminatrici in una pluralità di categorie, sulla base del parametro della tipologia di rapporto sussistente tra l'autore e la vittima. Prima di procedere in tal senso, peraltro, è fondamentale sottolineare come, fino all'entrata in vigore del d.l. n° 93/2013, la circostanza aggravante della relazione affettiva contemplata per gli "Atti persecutori" dall'art. 612-*bis*, comma 2 c.p. (che innalza il massimo edittale a 6 anni e 8 mesi di reclusione), era applicabile unicamente una volta cessato il legame di coniugio o affettivo tra il soggetto agente e la persona offesa, mentre attualmente la stessa è applicabile anche in costanza di matrimonio (e ovviamente anche di separazione, sia essa legale o di fatto), ed a relazioni affettive in corso.

Iniziando con la casistica, vi è una prima congerie di casi di maltrattamento/stalking per i quali la giurisprudenza è concorde nel sancire, in violazione solo apparente di quanto sopra detto sul principio del *ne bis in idem* sostanziale, l'applicazione di entrambe le norme incriminatrici a carico del soggetto agente: trattasi dell'ipotesi in cui le condotte moleste, violente e/o vessatorie siano iniziate durante un rapporto di coniugio o convivenza *more uxorio*, e siano poi continuate successivamente al divorzio o alla cessazione della convivenza extra-matrimoniale. In siffatta ipotesi, difatti, una volta cessato il matrimonio o la convivenza, viene meno uno dei requisiti di cui al delitto di maltrattamenti, dovendosi dunque applicare – in presenza dei relativi presupposti tipici – il delitto di "Atti persecutori" per il secondo segmento dei comportamenti lesivi, congiuntamente al delitto di cui all'art. 572 c.p., per le condotte perpetrate in costanza di matrimonio o convivenza²⁵.

²⁵ Da ultimo ha riaffermato suddetto principio Cass., sez. VI, 19 luglio 2017, n° 35673, consultabile online sul sito istituzionale <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>.



Le successive tipologie di casi, di converso, sono tali che – in applicazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale – è una sola la fattispecie delittuosa mediante la quale sanzionare le condotte moleste, minacciose, violente e/o comunque vessatorie del soggetto maltrattante/persecutore.

Il primo raggruppamento, il meno problematico, concerne i maltrattamenti/atti persecutori realizzati, in modo abituale, unicamente in epoca successiva al divorzio o alla cessazione della convivenza *more uxorio*: in tale ipotesi, pacificamente, le condotte del soggetto agente vanno inquadrare unicamente nel delitto di “Atti persecutori”, aggravato dalla precedente instaurazione di una relazione affettiva o di coniugio con la persona offesa *ex art. 612-bis*, comma 2 c.p.

Nella seconda categoria, al contrario, vanno racchiusi i casi più problematici, e cioè le condotte moleste o minacciose reiterate perpetrate in costanza di matrimonio o relazione di convivenza *more uxorio*: a tal proposito va immediatamente rilevato come fino al 2013, non contemplando l'aggravante dell'art. 612-*bis*, comma 2 c.p. gli atti persecutori commessi in costanza di rapporto affettivo, la giurisprudenza tendesse a ravvisare, in suddette ipotesi, unicamente il delitto di cui all'art. 572 c.p., tenendo in considerazione la clausola di riserva di cui all'art. 612-*bis* (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), la quale apriva la strada alla sola applicazione del delitto di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”, essendo lo stesso all'epoca sanzionato più gravemente, sia nel minimo che nel massimo edittale, rispetto all'altra fattispecie criminosa²⁶. A seguito dell'entrata in vigore del d.l n° 93/2013, però, anche ai maltrattamenti realizzati in costanza di matrimonio/convivenza si applica – ove si verificano i presupposti di cui all'art. 612-*bis* c.p. - la circostanza aggravante degli “Atti persecutori”, con una pena massima potenziale di 6 anni e 8 mesi di reclusione, dunque superiore a quella (6 anni) di cui all'art. 572 c.p. In questo contesto

²⁶ Cfr, al riguardo le importanti riflessioni sul punto specifico di A. MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 94.



legislativo, pertanto, si ripropone la complessa questione dei criteri per l'individuazione del reato più grave in presenza di indici normativi non univoci, analoga a quella dell'individuazione della “violazione più grave” ai fini dell'applicazione della disciplina sul reato continuato (art. 81 c.p.)²⁷, la quale ha dato adito, anche recentemente, a contrasti giurisprudenziali tali da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite (con sentenza del 2013), con una sentenza nella quale i Giudici di Nomofilachia hanno affermato che «*in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto [più grave] dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse*», ritenendo che, tra due delitti puniti entrambi con la reclusione, più grave quello con il massimo edittale più elevato²⁸. Trasponendo siffatto principio alla problematica dell'individuazione del delitto più grave tra quello di “Atti persecutori” aggravato e quello di cui all'art. 572 c.p., occorrerebbe sancire la maggiore gravità della disposizione incriminatrice di cui all'art. 612-bis, comma 2 c.p., posto il più alto massimo edittale (6 anni e 8 mesi di reclusione, rispetto ai 6 anni dei maltrattamenti). Ad avviso dello scrivente, invece, tenendo presente la diversità del contesto rispetto a quello del reato continuato, e la tendenza giurisprudenziale all'irrogazione di pene molto più vicine al minimo²⁹, che non al massimo edittale, sarebbe più congruo ritenere più grave, in tale contesto, il delitto di “Maltrattamenti verso familiari e conviventi”, posto il minimo edittale

²⁷ Al riguardo v., *ex multis*, T. PADOVANI, *Diritto penale*, 10a ed., Milano, 2012, p. 387 ss.

²⁸ Cass., SS.UU., 13 giugno 2013, n° 25939, pubblicata in allegato alla nota di A. AIMI, *Le Sezioni Unite sull'individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena per il reato continuato*, in www.penalecontemporaneo.it, 14 giugno 2013.

²⁹ V. al riguardo dimostrata dalle statistiche ufficiali sulla pena media irrogata per “Atti persecutori” inserite in F. MACRÌ, *Lo Stalking quale forma di violenza di genere, e la sua disciplina penale nell'ordinamento italiano*. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas*, vol. 7, n. 3, 2019, pp. 494. Consultabile su: <http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/668/pdf>. Accesso: 24 settembre 2019.



nettamente più elevato (2 anni di reclusione contro 6 mesi) rispetto alla fattispecie di cui all'art. 612, comma 2, c.p.³⁰.

5. UNO SGUARDO AD ALCUNI INTERESSANTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI RELATIVI AL DELITTO DI ALL'ART. 572 C.P.

Sulla figura criminosa deputata a contrastare i maltrattamenti familiari, si è stratificata nel lungo tempo di vigenza una copiosa giurisprudenza applicativa, che non è possibile commentare in modo estensivo, ma della quale si ritiene interessante menzionare brevemente alcune delle più recenti pronunce della Suprema Corte su taluni interessanti profili della norma incriminatrice *de qua*.

In primo luogo va menzionata la sentenza n° 32156 del 2015, nella quale i magistrati della sezione VI della Suprema Corte hanno rigettato una lettura estensiva delle qualifiche soggettive richieste dall'art. 572 c.p., la quale – considerando la precedente evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali sul delitto in esame – sarebbe stata comunque non totalmente inaspettata, riaffermando invece la necessità, nel caso di relazioni affettive non coniugali, della convivenza al fine di ritenere il soggetto agente un membro della famiglia, non potendo all'uopo bastare un legame sentimentale duraturo, l'assistenza reciproca tra i partner, e neanche la condivisione di interessi anche patrimoniali tra i medesimi³¹.

Un altro importante arresto, concernente il tema della “violenza assistita” e altresì quello della possibilità di sussumere condotte omissive nel paradigma criminoso dell'art. 572 c.p., è la sentenza della Suprema Corte n° 41142/2011³², nella quale si è statuito in

³⁰ Per una più approfondita trattazione della questione si rimanda comunque ad A. MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 102 ss.

³¹ Cass., sez. VI, 22 luglio 2015, n° 32156, consultabile online sul sito istituzionale <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>.

³² Cass., sez. V, 22 novembre 2010, n° 41142, consultabile online sul sito di informazione giuridica www.litis.it.



primo luogo che il convivente che eserciti violenza verso la compagna, di fronte al figlio della donna, perfeziona il delitto di “Maltrattamenti verso familiari o conviventi” non solo nei confronti del soggetto passivo delle condotte violente, ma altresì nei confronti del figlio di quest'ultima. Si è inoltre ribadito, nella pronuncia *de qua*, la vigenza dell'orientamento giurisprudenziale per cui il delitto di cui all'art. 572 c.p. «possa rimanere realizzato, in linea di principio, anche mediante condotte omissive, individuabili pure nel deliberato astenersi da parte del responsabile della educazione e della assistenza al minore, dall'impedire gli effetti illegittimi di una propria condotta realizzante la materialità del reato, diretta verso altri soggetti»³³.

È poi degna di considerazione la sentenza della sesta sezione della Corte Cassazione n° 36503/2011, con la quale il delitto in commento è stato ritenuto integrato dalla condotta di una madre e di un nonno materno, che avevano «assunto atteggiamenti iperprotettivi nei confronti del minore consistenti fra gli altri nel non fare frequentare con regolarità la scuola allo stesso, nell'impedire la sua socializzazione (il minore ha conosciuto suoi coetanei solo in prima elementare), nell'impartire regole di vita tali da incidere sullo sviluppo psico del minore con conseguenti disturbi deambulatori, prospettandogli, inoltre la figura paterna come negativa e violenta tanto da imporgli di farsi chiamare con il cognome materno»³⁴.

Da ultimo, va citata una recentissima pronuncia dei giudici di legittimità, la n° 40959 del 7 settembre 2017, con la quale si è affermato che l'insegnante che usi sistematicamente la violenza risponde, anche se agente per finalità educative, del delitto di “Maltrattamenti verso familiari o conviventi” (art. 572 c.p., pena da 2 a 6 anni di reclusione), e non di quello di “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” (art. 571 c.p., punito con la reclusione fino

³³ Cass., sez. V, 22 novembre 2010, n° 41142, cit.

³⁴ Cass., sez. VI, 10 ottobre 2011, n° 36503, consultabile online sul sito di informazione giuridica www.litis.it.



a 6 mesi)³⁵. I magistrati della sezione VI, difatti, hanno ritenuto che – tenendo presente il consolidato insegnamento di legittimità per cui il termine “correzione” nell’art. 571 c.p. vada assunto come sinonimo di “educazione” – la condotta dell’insegnante consistente nella creazione di tensione emotiva nella classe in modo sistematico, mediante urla, reazioni esagerate nonché comportamenti fisicamente pregnanti (come il tirare i capelli) nei confronti degli alunni, integri quei “maltrattamenti” abituali richiesti dal più grave reato di cui all’art. 572 cp..

CONCLUSIONI

Dati statistici abbastanza recenti mostrano che il fenomeno delle violenze, fisiche, psicologiche e sessuali contro le donne commesse da parte di partner o ex partner sentimentali è inquietantemente pervasivo, benché – nella comparazione tra i dati del 2006 e del 2014 – si possa constatare una generale riduzione dell’incidenza di gran parte dei tassi di violenza. La principale figura criminosa riguardante le condotte di violenza fisica o psicologica in ambito domestico è quella dei “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” (art. 572 c.p.).

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, si è affermata la tesi secondo la quale la famiglia è un’entità meritevole di una tutela penale distinta da quella accordata alle singole persone che la compongono, nonostante la collocazione sistematica dell’art. 572 c.p. Invece vi è consenso sull’idea che suddetto delitto sia caratterizzato da un’antigiuridicità propria, diversa da quella delle singole condotte che congiuntamente integrano la condotta tipica, e sostanziata nella lesione della dignità umana, soprattutto dell’integrità psico-fisica degli individui.

³⁵ Cass., sez. VI, 7 luglio 2015, n° 40959, consultabile online sul sito istituzionale <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>.



I soggetti passivi comprendono: a) qualunque persona della famiglia del soggetto attivo, o che con egli conviva; b) ogni persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Da menzionare poi, in tale ambito, il nuovo art. 574-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n° 6, del 19 gennaio 2017, in virtù del quale le “unioni civili” introdotte dalla l. n° 76/2016 (c.d. “legge Cirinnà”) sono, ai fini penali, equiparate al matrimonio.

Per quanto riguarda la condotta, è ancora pacifica la concezione dell'art. 572 c.p. quale reato abituale proprio, che dunque richiede una pluralità di condotte le quali nel loro insieme siano in grado di causare alla vittima una condizione di vita intollerabile, umiliante, o degradante. L'elemento soggettivo, poi, è il dolo generico.

La pena per l'ipotesi base di cui al 1° comma dell'art. 572 c.p. è data dalla reclusione tra 2 e 6 anni. I livelli sanzionatori applicati ai condannati per “Maltrattamenti in famiglia” dovranno probabilmente rimanere intorno al minimo edittale, con possibile scesa sotto il medesimo in caso di rito abbreviato o concessione di circostanze attenuanti. Dunque si prevede in molti casi la possibilità, per gli autori di maltrattamenti, di beneficiare della sospensione condizionale della pena, o dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Si parla invece di “reati aggravati dall'evento” qualora dai maltrattamenti derivino, per la vittima, lesioni gravi, lesioni gravissime (entrambe definite dall'art. 583 c.p.), oppure la morte; in tali casi, pertanto, si applicheranno differenti cornici edittali, e segnatamente: a) reclusione da 4 a 9 anni se dai maltrattamenti derivano lesioni gravi; b) reclusione da 7 a 15 anni se dai maltrattamenti derivano lesioni gravissime; e reclusione da 12 a 24 anni se dai maltrattamenti deriva la morte.

I rapporti tra il delitto di cui all'art. 572 c.p. e quello di “Atti persecutori” (art. 612-bis) hanno originato controversie di rilievo, derivanti dalle analoghe caratteristiche strutturali e dalla sostanziale coincidenza delle finalità di tutela perseguite dalle due fattispecie.



REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

ALBAMONTE, E. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte I: le principali modificazioni al codice penale, esclusi i nuovi artt. 414-bis e 609-undecies c.p. *Giurisprudenza di merito. Rivista bimestrale di giurisprudenza dei giudici*. 2013, pp. 752 ss.

ALTAVISTA, G. Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia. *Rivista penale*, pp. 849ss., 1956.

BONDI, A. *I reati aggravati dall'evento ieri e domani*. Napoli, 1999.

CAMPOBASSO. Tribunale di Campobasso. Sez. 2. *Sent. 5 aprile 2017, n° 129*. Consultabile su: www.diritto24.ilsole24ore.com. Accesso: 21 dicembre 2019.

CASSANI, C. La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione. *Archivio penale*, n. 3, p. 1 ss., 2013

COPPI, F. *Maltrattamenti in famiglia*. Perugia, 1979.

DE PASQUALE, M.R. Maltrattamenti e morte della vittima. Considerazioni a margine della legge di ratifica della convenzione di Lanzarote. *Diritto Penale Contemporaneo*. Consultabile su:

<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1356036820articolo%20lanzarote.pdf>

Accesso: 21 dicembre 2012.

FIANDACA, G.; MUSCO, E. *Diritto penale: Parte speciale*. Vol. 2, tomo 1: i delitti contro la persona, 4. ed., Bologna, 2013.



ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Anno 2014, 2015*. Consultabile su: [https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze contro le donne.pdf](https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze%20contro%20le%20donne.pdf) Accesso: 24 settembre 2019.

ITALIA. Cassazione. sez. IV, 11 maggio 2004. n° 28367. Consultabile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>. Accesso: 21 dicembre 2019.

ITALIA. Corte di Cassazione, sez. III, 19 settembre 2008. n° 39338. Consultabile su: <http://www.omniajuris.org>. Accesso: 21 dicembre 2019.

ITALIA. Corte di Cassazione, sez. V, 22 novembre 2010. n° 41142. Consultabile su: www.litis.it. Accesso: 21 dicembre 2019.

ITALIA. Corte di Cassazione, sez. VI, 10 ottobre 2011. n° 36503. Consultabile su: www.litis.it. Accesso: 21 dicembre 2019.

ITALIA. Corte di Cassazione, sez. VI, 19 luglio 2017. n° 35673. Consultabile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>. Accesso: 21 dicembre 2019.

ITALIA. Corte di Cassazione, sez. VI, 20 giugno 2012. n° 24575. Consultabile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>. Accesso: 21 dicembre 2019.

ITALIA. Corte di Cassazione, sez. VI, 22 luglio 2015. n° 32156. Consultabile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>. Accesso: 21 dicembre 2019.

ITALIA. Corte di Cassazione, sez. VI, 7 luglio 2015. n° 40959. Consultabile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>. Accesso: 21 dicembre 2019.



ITALIA. Corte di Cassazione, sez. VI, 9 febbraio 2016. n° 5258. Consultabile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>. Accesso: 21 dicembre 2019.

ITALIA. Corte di Cassazione, SS.UU., 13 giugno 2013. n° 25939. AIMI, A. Le Sezioni Unite sull'individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena per il reato continuato. *Diritto Penale Contemporaneo*. Consultabile su: <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2362-le-sezioni-unite-sull-individuazione-della-violazione-piu-grave-ai-fini-del-computo-della-pena-per>. Accesso: 21 dicembre 2019.

MACRÌ, F. Lo *Stalking* quale forma di violenza di genere, e la sua disciplina penale nell'ordinamento italiano. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas*, vol. 7, n. 3, 2019, pp. 494. Consultabile su: <http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/668/pdf>. Accesso: 24 settembre 2019.

MANNA, A. Le caratteristiche generali della tutela penale della famiglia. In: FERRANDO, G. (a cura di) *Trattato di diritto di famiglia*. Bologna, 2008, pp. 121ss.

MANTOVANI, F. *Principi di diritto penale*. Padova, 2007.

MAZZA, M. Maltrattamenti in famiglia e abuso dei mezzi di correzione. *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XIX, Roma, 1990, pp. 3ss.

MERLI, A. Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612 bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio. *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 1, p. 96, 2016.



MINNELLA, C. La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello stalking. *Diritto Penale Contemporaneo*. Consultabile: archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1634-la-cassazione-traccia-la-linea-di-confine-tra-il-reato-di-maltrattamenti-in-famiglia-e-quello-di-st. Accesso: 20 luglio 2012.

MONTICELLI, L. Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). In: CADOPPI, A.; CANESTRARI, S.; MANNA, A.; PAPA, M. (a cura di). *Trattato di Diritto Penale: Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*. Torino, 2015, pp. 591ss.

PADOVANI, T. *Diritto penale*. 10. ed. Milano, 2012.

PAVICH, G. *Il delitto di maltrattamenti*, Milano, 2012.

PAVICH, G. Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. *Diritto Penale Contemporaneo*. Consultabile su: <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1379918929PAVICH%202013a.pdf>
Accesso: 24 settembre 2013.

PECORELLA, G. Famiglia (delitti contro la). In: *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, Milano, 1967, pp. 790ss.

PICCICHÉ, F. *I reati aggravati dall'evento*. *Rivista penale*, n. 2, pp. 136 ss., 2012.

RESTA, F. Stalking in famiglia? Sovrapposizioni e differenze tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Giurisprudenza di merito. *Rivista bimestrale di giurisprudenza dei giudici*, n. 9, pp. 1920ss., 2012.



RIONDATO, S. *Introduzione a “famiglia” nel diritto penale italiano*. In: RIONDATO, S (a cura di). *Diritto penale della famiglia*. In: Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, IV, Milano, 2011, pp. 3ss.

SCALISI, V. La “famiglia” e le “famiglie” (Il diritto di famiglia a dieci anni dalla riforma). *Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea*. Napoli, 1987, pp. 274ss.

SORGATO, A. *I reati endofamiliari e contro i soggetti deboli*. Torino, 2014.

TIGANO, S. Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall'introduzione della fattispecie di stalking alla legge n. 172 del 2012. *Diritto di famiglia e delle persone*, n. 1, pp. 350ss., 2013.